

STATUTO

SOCIETÀ CARNEVALE EL BAGOL CAMA



Carattere, scopo e sede

- Art. 1 ¹ La Società Carnevale el Bagol è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- ² Essa persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione carnevalesca camolese ed utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promovimento di attività culturali e benefiche di ogni genere in primo luogo a favore della popolazione di Cama, segnatamente dei giovani e degli anziani.
- ³ La sede della Società è Cama.

Rappresentanza

- Art. 2 La Società è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del Presidente con quella del Segretario o del Cassiere.

Responsabilità

- Art. 3 Gli impegni della Società sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

Soci

- Art. 4 Possono far parte della Società le persone fisiche d'ambo i sessi, così come gli enti di diritto pubblico o privato. I soci sono suddivisi in contribuenti ed onorari.
- Art. 5 ¹ È socio chi paga almeno la quota sociale annua entro il 31 dicembre.
- ² L'Assemblea generale designa, su proposta del Comitato, a soci onorari quei soci che abbiano dato prestazioni di eccezionale benemeranza a favore della Società.

Organi della Società

- Art. 6 Gli organi della Società sono:
- a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Comitato;
 - c) l'Ufficio di revisione.

Assemblea generale dei soci

- Art. 7 ¹ L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo della Società. Essa è convocata in via ordinaria dal Comitato una volta all'anno.

² L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Comitato o su domanda scritta di almeno un terzo dei soci.

³ Nell'avviso di convocazione, reso pubblico almeno sette giorni prima dell'Assemblea, dovrà essere indicato l'ordine del giorno della stessa.

⁴ Proposte non all'ordine del giorno sono trattate unicamente se la maggioranza dei due terzi presenti all'Assemblea lo decide.

Art. 8 Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina dei membri del Comitato;
- b) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- c) l'approvazione dei conti con scarico al Comitato;
- d) la fissazione della quota di socio contribuente su proposta del Comitato;
- e) l'esclusione di soci, su proposta del Comitato, per motivi gravi;
- f) la modifica degli Statuti.

Art. 9 La gestione finanziaria della Società si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Art. 10 Ogni socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea. Gli enti di diritto pubblico o privato hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza.

Art.11 Riservate le eccezioni di legge e statutarie, le risoluzioni assembleari sono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. Ove non sia stabilito diversamente dall'Assemblea, le votazioni hanno luogo per alzata di mano, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Comitato

Art. 12 ¹ Il Comitato si compone di un Presidente e da 4 a 8 membri attivi eletti dall'Assemblea.

² Il Comitato sceglie nel suo interno il Presidente, il Segretario, il Cassiere e un Responsabile per il materiale che tiene costantemente aggiornato l'inventario del materiale della Società.

³ I membri del Comitato restano in carica 4 anni e sono rieleggibili illimitatamente.

Art. 13 ¹ Il Comitato è tenuto ad applicare gli Statuti e ad amministrare con diligenza la Società per realizzare nel miglior modo lo scopo. Esso applicherà le risoluzioni assembleari e prenderà tutte le iniziative che sono nell'interesse della Società.

² Le decisioni del Comitato sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, ritenuta la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri del Comitato. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 14 Sono di competenza del Comitato:

- a) l'amministrazione finanziaria e patrimoniale della Società;
- b) l'organizzazione delle manifestazioni sociali;
- c) la preparazione per la partecipazione a feste, ecc.;
- d) la propaganda e lo sviluppo della Società;
- e) l'affitto di stabili e materiale per la Società;
- f) il prestito e/o il subaffitto del materiale della Società;
- g) l'elezione di anno in anno di Sua Maestà Re Bagol.

Art. 15 Per l'organizzazione dei festeggiamenti carnevaleschi il Comitato può formare commissioni speciali alle quali possono partecipare anche collaboratori esterni. Tali commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.

L'ufficio di revisione

Art. 16 ¹ L'Ufficio di revisione è composto di due membri.

² I revisori sono incaricati della verifica e controllo della gestione annuale. Essi accertano, alla chiusura dei conti, il patrimonio sociale e stendono rapporto all'Assemblea generale.

³ I membri dell'Ufficio di revisione restano in carica per un anno e sono rieleggibili illimitatamente.

Scioglimento della Società

Art. 17 Lo scioglimento della Società può essere deciso solamente dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata allo scopo, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 18 In caso di scioglimento l'Assemblea, con maggioranza dei due terzi dei soci presenti, decide sulla destinazione del patrimonio sociale

o

il patrimonio sociale passerà al Comune di Cama per la custodia e l'amministrazione.

Se entro 10 anni la Società non fosse regolarmente ricostituita e se entro questo termine non sorgesse altra società con gli scopi della Società Carnevale el Bagol, il patrimonio sarà devoluto ad altro scopo sotto la denominazione di "Fondo Società Carnevale el Bagol Cama".

L'amministrazione del fondo sarà affidata al Municipio di Cama.

Statuto

Art. 19 Ogni socio può richiedere lo Statuto della Società.

Art. 20 Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea generale abrogando ogni altra disposizione statutaria.

Statuto approvato dall'Assemblea generale il 13.11.2012.

SOCIETÀ CARNEVALE EL BAGOL

Il Presidente:
Andrea Censi

Il Segretario:
Gianmaria Albertalli